

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN
USO DEL CHIOSCO BAR SITUATO NEL PARCO
AMARCORD DEL COMUNE DI CASALGRANDE**

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
DELLA
CONCESSIONE**

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente bando è l'assegnazione in concessione per anni 5 (cinque), di un'area comunale per la gestione di un chiosco-bar per la somministrazione di alimenti e bevande, con annesso bagno pubblico, all'interno del parco denominato "Parco Amarcord".

L'immobile, individuato nell'apposita planimetria, è composto da:

- edificio prefabbricato in legno composto da due distinti anche se collegati corpi di fabbrica, che comprendono, nel primo il locale bar, e nell'altro il locale per la preparazione degli alimenti consentiti, magazzino/dispensa ed i locali di servizio agli addetti;
- n° 2 aree pavimentate circolari per lo svolgimento all'aperto dell'attività collegate fra loro;
- servizio igienico prefabbricato posto a sud del chiosco;
- aree verdi sistemate a prato o ghiaietto a contorno dell'edificio e aree pavimentate sopra descritte.

Si precisa che, la struttura in oggetto sarà consegnata completamente revisionata sia a livello strutturale che impiantistico; essa sarà però fornita completamente vuota di tutte le attrezzature e mobili necessarie per poter esercitare l'attività. L'operatore economico dovrà quindi arrearla completamente di tutto ciò che sia necessario dal punto di vista delle attrezzature, mobili etc, per esercitare l'attività. **Al fine di contribuire alla messa in esercizio dell'attività, solo per il primo anno la quota da corrispondere sarà decurtata di € 500,00.**

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorrerà dal 01 aprile 2020, e comunque a far data dal verbale di consegna, sino al 30 marzo 2025. Nel caso il verbale di consegna sia successivo al 01 aprile 2020, il contratto partirà dalla data del verbale e di conseguenza il canone del primo anno sarà ridotto proporzionalmente.

Il Comune concedente si riserva di procedere alla rinnovazione del contratto in oggetto alle medesime condizioni economiche per ulteriori 5 anni dal 30 marzo 2025. Almeno 6 mesi prima della scadenza del 30 marzo 2025, il gestore dovrà comunicare all'Amministrazione la sua volontà

di voler rinnovare il contratto per ulteriori 5 anni. Successivamente, con nota del Responsabile del Settore LL.PP e Patrimonio del Comune di Casalgrande verrà comunicata la decisione in ordine alla rinnovazione del contratto per ulteriori 5 anni dalla data del 30 marzo 2025.

L'Amministrazione si riserva peraltro di revocare la concessione prima della scadenza per ragioni di pubblica utilità, in qualsiasi momento ritenga opportuno, senza che il Concessionario possa pretendere nessuna richiesta di risarcimento in merito o altra pretesa.

ART. 3

AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

La concessione ha come base d'asta il canone annuo, quantificato in complessivi Euro 1.000,00 = (oltre IVA di legge) rivalutato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ISTAT, così suddiviso:

- **Per l'anno 2020** - (periodo 1 aprile 2020 – 30 marzo 2021) € **1.000** oltre IVA di legge (a cui sarà scontato euro 500 per la messa in esercizio dell'attività).
- **Per l'anno 2021** - (periodo 1 aprile 2021 - 30 marzo 2022) € **1.000** oltre IVA di legge
- **Per l'anno 2022** - (periodo 1 aprile 2022 - 30 marzo 2023) € **1.000** oltre IVA di legge.
- **Per l'anno 2023** - (periodo 1 aprile 2023 - 30 marzo 2024) € **1.000** oltre IVA di legge.
- **Per l'anno 2024** - (periodo 1 aprile 2024 - 30 marzo 2025) € **1.000** oltre IVA di legge.

Si fa presente che l'Amministrazione sconterà il canone per il limite max di 5 anni e per un importo giustificato delle spese di realizzazione, nel caso si preveda nell'area pavimentata più piccola, una struttura esterna provvisoria che possa ospitare le persone durante la stagione invernale, che sia removibile nel periodo estivo e che al termine della concessione venga lasciata in proprietà all'Amministrazione.

Gli introiti derivanti dall'attività di vendita sono interamente di pertinenza del Concessionario cui competono tutte le spese inerenti la gestione del chiosco.

Il Comune di Casalgrande si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, qualora – a prescindere dal giudizio della Commissione valutatrice – nessuna delle offerte presentate soddisfi le esigenze dell'Amministrazione, senza diritto per i concorrenti ad indennizzi od altra forma di ristoro patrimoniale in ragione della partecipazione alla gara.

Nei confronti dell'aggiudicatario sarà inoltre effettuato un controllo della regolarità del versamento dei tributi (IMU, TARI, etc.) nei riguardi del Comune di Casalgrande; nel caso si riscontrino delle

imposte e tasse non versate, verrà dato un termine di 10 giorni per poter regolarizzare la posizione . Nel caso nei suddetti termini non si provveda alla suddetta regolarizzazione, si revocherà l'aggiudicazione e si procederà alla aggiudicazione al concorrente secondo in classifica.

ART. 4

DESTINAZIONE D'USO DEL CHIOSCO

È dovere del Concessionario utilizzare e fare utilizzare il chiosco in modo corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia ed osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei locali.

Si precisa che sarà possibile esercitare l'attività di somministrazione bevande e prodotti di gastronomia quali: panini imbottiti, tramezzini, pizzette, sandwiches e simili, insalate, pinzimonio, salumi, formaggi e cibi precotti, per i quali all'atto della somministrazione avviene una semplice operazione di riscaldamento e non di cottura.

La struttura potrà eventualmente, a seguito di opportune modifiche a carico del gestore, essere predisposta per poter esercitare anche attività di somministrazione bevande ed alimenti definite di tipo 2 nel Regolamento di Igiene comunale.

In particolare il concessionario:

- dovrà utilizzare il chiosco e l'area circostante per la propria attività di bar realizzando un programma di attività annuale;
- dovrà coordinare le proprie attività con quelle previste dal Comune e dalle diverse associazioni degli altri soggetti operanti nel territorio comunale.

Il concessionario non può concedere a terzi l'uso del chiosco.

ART. 5

DESCRIZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Parte concessionaria si obbliga a condurre direttamente, senza affidarne a terzi la sovrintendenza, l'esercizio in modo lodevole e corrispondente all'importanza della struttura e alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale. Non potrà quindi cederlo o subaffittarlo, come pure non potrà servirsi dei locali per usi diversi da quelli stabiliti nel presente capitolato. Il

concessionario dovrà tenere costantemente i locali e tutto il materiale destinato al servizio, in uno stato decoroso e di perfetta pulizia. Il personale del bar dovrà essere idoneo, fornito delle adeguate autorizzazioni igieniche e sanitarie (ai sensi delle normative vigenti e del Regolamento Comunale di igiene pubblica) ed in numero sufficiente per un sollecito servizio.

Il Concessionario dovrà avere massima disponibilità a confermare l'apertura in relazione sia alle esigenze dei cittadini che fruiscono del parco sia delle attività (ricreative, culturali, ecc..) messe in atto dal Comune.

L'orario di apertura sarà determinato in sede di stipulazione del contratto di concessione, sulla base dell'offerta presentata in sede di gara. La fascia oraria di apertura del bar sarà adattabile a seconda delle stagioni dell'anno. Dal 15 marzo al 15 ottobre dovrà essere garantita un'apertura giornaliera minima del chiosco di 6 ore al giorno. Dal 16 ottobre al 14 marzo, salvo condizioni metereologiche avverse, è chiesto al gestore di aprire giornalmente il servizio bar almeno nelle prime ore pomeridiane per almeno 3 ore. Indipendentemente dal periodo, in caso di manifestazioni ed eventi vari, l'apertura del chiosco e dei relativi servizi igienici, dovrà essere garantita fino al termine dell'iniziativa. In caso di chiusura totale il Concessionario dovrà darne comunicazione all'Ente.

ART. 6

GESTIONE DEI LOCALI E CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DEGLI STESSI

I locali verranno consegnati al concessionario nelle condizioni risultanti all'atto del sopralluogo. In particolare i locali saranno dotati di tutte le certificazioni relative agli impianti elettrico e gas, ma saranno completamente vuoti. Il tutto sarà attestato da un apposito verbale di consistenza effettuato dal Comune di Casalgrande. Il gestore dovrà quindi completamente arredarlo di tutto ciò che serve dal punto di vista delle attrezzature, impianti, mobili, etc, per poter esercitare la propria attività. Prima dell'apertura del chiosco, il gestore dovrà, a proprio carico, effettuare la voltura e/o allaccio di tutte le utenze.

Qualsiasi modifica alla struttura e alla destinazione dei locali assegnati dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Al termine della validità del presente contratto il concessionario si obbliga a restituire l'intera area, chiosco-bar e bagno, in buono stato di conservazione generale, la quale rientrerà nella piena disponibilità del Comune di Casalgrande.

In caso di negligenza comprovata nell'uso del chiosco, degli impianti e dei servizi igienici, l'aggiudicatario dovrà rifondere i danni.

Eventuali lavori o migliorie che il concessionario intende realizzare dovranno essere preventivamente autorizzate e concordate dal Comune. Tutti gli interventi sull'immobile e sull'area alla scadenza del contratto rimarranno di proprietà del Comune di Casalgrande.

ART. 7

TITOLI E COMPETENZE DEL PERSONALE

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o di aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla somministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, il possesso dei requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale e dimostrati a questo Ente entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, previo revoca aggiudicazione.

ART. 8

OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Con la stipula della convenzione, il Gestore assume il rischio operativo legato alla gestione dell'impianto, sia sul lato della domanda che dell'offerta. L'Amministrazione non garantisce infatti il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'impianto.

Il Concessionario deve possedere i requisiti di idoneità prescritti per l'esercizio della relativa attività, nonché essere in possesso delle autorizzazioni previste in materia.

E' posto a carico del concessionario l'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi, compresi quelli della ASL e dei Vigili del Fuoco, ove occorrenti, e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande, sollevando il Comune concedente da ogni responsabilità in merito.

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'arredo del chiosco comprensivo di tutte le attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

Le riparazioni, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, delle attrezzature e relativi impianti sono ad esclusivo carico del Concessionario, che dovrà assicurarne costantemente le condizioni di efficienza e decoro. Gli arredi e le attrezzature sono di proprietà del Concessionario e rimarranno tali anche allo scadere della concessione, a meno degli arredi e attrezzature che il Concessionario dichiarerà di voler lasciare all'Amministrazione in sede di offerta.

Il concessionario dovrà gestire l'attività di somministrazione alimenti e bevande con il massimo decoro e scrupolosità, secondo una condotta irreprensibile nonché un elevato standard igienico e con la piena osservanza delle disposizioni amministrative, sanitarie, penali e fiscali in materia.

Il concessionario nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, dovrà ottemperare a tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, infortunistici e di igiene del personale addetto, osservando il contratto nazionale di categoria, restando esclusi ogni responsabilità e/o obblighi dell'Ente concedente per violazioni in materia.

Sono a capo del Concessionario le utenze per i servizi tecnologici e ogni tipologia di tassa o imposta dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dell'attività (acqua, luce, tari, COSAP, IMU, etc..) nonché gli interventi di riparazione e conservazione ordinaria e straordinaria degli impianti interni d'acqua, luce, sanitari, delle serrature e delle chiavi, degli infissi, delle pavimentazioni e dei rivestimenti, in deroga agli artt. 1576 e 1609 c.c. La riconsegna del chiosco al termine della concessione dovrà avvenire con il perfetto funzionamento degli impianti tecnologici.

Sono inoltre a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria della struttura del chiosco, degli arredi e delle attrezzature.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario è costituito custode del chiosco, dei relativi impianti e di quant'altro in essi contenuto a qualsiasi titolo ed è pertanto responsabile della loro perdita o deterioramento, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che all'immobile potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa di terzi, così come resta esonerato da qualsiasi responsabilità per scasso, rotture, manomissioni per tentato furto consumato e, infine, per danni da allagamenti del chiosco.

Il Concessionario, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

Le spese di manutenzione straordinaria del chiosco saranno a carico del Concessionario.

Le opere di carattere migliorativo e innovativo del chiosco sono a totale carico del Concessionario, dopo aver acquisito l'espresso assenso da parte del Comune, fatte salve in ogni caso le necessarie e preventive autorizzazioni degli Enti preposti. Alla scadenza della concessione, tutte le opere di miglioria e le addizioni, presentate in sede di offerta e realizzate dal Concessionario sull'immobile e nelle aree adiacenti rimarranno di proprietà del Comune, senza alcun obbligo di compenso, indennità o rimborso da parte del Comune, anche se autorizzate da quest'ultimo.

Qualora il Concessionario non provveda alla realizzazione degli interventi manutentivi del presente articolo, che si rendano necessari in relazione alla conservazione in perfetto stato dei beni oggetto della concessione, il Comune di Casalgrande, previa diffida al Concessionario ad adempiere entro un congruo termine, potrà rescindere dalla Concessione.

Il Concessionario è tenuto a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la rendicontazione dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno precedente.

Il Concessionario si impegna a restituire l'immobile, alla scadenza naturale o anticipata della concessione, in buono stato funzionale, senza che sia necessario alcun intervento di manutenzione straordinaria ed in condizioni di perfetta agibilità sulla base delle norme tecniche, sanitarie o di altro genere vigenti in quel momento.

ART. 9

OBBLIGHI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE IL CHIOSCO A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'affidamento in concessione della gestione del chiosco e della sua area circostante comprende le seguenti prestazioni a carico del Concessionario con decorrenza dalla data di consegna del chiosco allo stesso:

a) Manutenzione ordinaria dell'area che comprende:

- qualsiasi opera di giardinaggio, come il taglio dell'erba tenendo conto dell'andamento stagionale e delle esigenze, la eventuale potatura di siepi, arbusti e cespugli, e tutti quegli interventi che garantiscono la massima fruibilità del chiosco, il decoro e la sicurezza degli utenti.

La potatura delle alberature sarà eseguita dal Comune.

- Gli interventi sulle strutture esistenti e/o realizzate dallo stesso e sulle pertinenze provvedendo alle riparazioni che si rendessero necessarie per garantire la pubblica incolumità degli utenti.

- La pulizia degli spazi annessi, le piste, etc.

- Organizzazione degli eventi/manifestazioni culturali, ludico-ricreative garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle emergenze.

Sarà inoltre a carico del Concessionario, la svuotatura periodica di tutti i cestini, non solo dell'area in concessione, ma all'interno dell'intero parco Amarcord

ART. 10

OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

Tutto il personale adibito ai servizi deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all'Ente Committente l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute, nonché della posizione contributiva.

Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere comunicata per iscritto all'Ente Committente. Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso all'Ente Committente il curriculum professionale.

Il gestore sarà direttamente responsabile della scelta e dell'impiego del personale, e saranno a suo carico tutti gli oneri ed obblighi relativi al rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente.

Il personale dovrà essere in ogni caso in quantità sufficiente per un regolare funzionamento del bar

e in particolare per tenere il locale in ordine e per assicurare all'utenza una rapidità di servizio tale da non originare code incompatibili con gli spazi del locale.

Il Concessionario e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 APRILE 2013 N. 62 integrato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente. Per tutta la durata dell'appalto il Concessionario dovrà essere in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri dipendenti.

ART. 11

NORME DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario deve assicurarsi che il proprio personale:

- indossi divisa idonea,
- sia munito di cartellino di riconoscimento,
- segnali al proprio referente le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio,
- tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agisca, in ogni occasione, con la diligenza professionale specifica.

Il Concessionario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato.

ART. 12

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

E' fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

ART. 13

CONSEGNA DEI SERVIZIO

La consegna dell'immobile verrà effettuata dal Responsabile del Servizio LL.PP e Patrimonio o suo delegato, tramite apposito verbale dal quale dovrà risultare la consistenza della struttura.

All'atto della consegna, le strutture prese in carico dal Concessionario, si intendono perfettamente funzionanti ed in perfetto stato manutentivo, pertanto il Comune di Casalgrande resta sollevato da qualsiasi onere inerente alle manutenzioni sia dei locali sia degli impianti tecnologici .

Alla scadenza del contratto il Concessionario, mediante la predisposizione di apposito verbale di riconsegna sottoscritto dallo stesso deve restituire gli impianti, e quant'altro indicato nell'inventario di cui all'articolo precedente, nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Ogni eventuale danno arrecato comporta per il Concessionario l'obbligo del risarcimento del danno.

ART. 12

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'affidatario pagherà al Concessionario il canone secondo le seguenti modalità:

1. prima rata da corrispondere al momento di stipula della concessione;
2. rata annuale anticipata da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno;

ART. 15

GARANZIE DEFINITIVE, ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO

Per tutta la durata della concessione, il Concessionario è tenuto a rispondere dei danni causati ai locali ed a terzi, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale ed ai fornitori. Allo scopo, il concessionario dovrà contrarre, con oneri a proprio carico, all'atto della sottoscrizione del contratto, idonei contratti di assicurazione stipulate per i seguenti rischi:

- cauzione, fideiussione bancaria di importo pari al 10 % del valore complessivo dell'appalto a copertura del mancato pagamento del canone annuale. La cauzione resterà vincolata fino alla scadenza del contratto. Il Comune potrà incamerare la cauzione, anche parzialmente e con obbligo di immediato reintegro da parte dell'appaltatore per mancato versamento dei corrispettivi di propria spettanza nelle modalità previste. La cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 codice civile e alla opponibilità di eccezioni se non dopo il pagamento .
- polizza di Responsabilità Civile a copertura dei danni cagionati a terzi e/o dipendenti (garanzia RCT/RCO) con massimale di 3.000.000,00 di euro;

- Polizza incendio a copertura del rischio Locativo per un capitale di € 50.000,00.

Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente dalla gestione dell'attività all'interno del chiosco concesso in uso, è esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del Concessionario che, pertanto, tiene il Comune di Casalgrande sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati. Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Concessionario al Concedente prima della stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Concedente alle relative scadenze pena la decadenza dalla concessione; eventuali scoperti e franchigie sono a carico del Concessionario. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto della concessione all'interno del chiosco ed a quanto disposto dal presente articolo, il Concessionario è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dal Concedente.

Per qualsiasi danno arrecato alle cose di proprietà del Comune di Casalgrande il Concessionario dovrà provvedere immediatamente a propria cura e spese alla riparazione (per danno lieve) o alla sostituzione (per danno grave).

Il Concessionario è inoltre responsabile per i danni arrecati al chiosco di proprietà del Comune di Casalgrande a causa di uso improprio o negligenza del proprio personale, qualora il personale addetto all'espletamento dei servizi non metta in atto tutte le procedure per la salvaguardia dei beni del Comune di Casalgrande.

ART. 16

PENALITÀ

Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti e alle norme del presente capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente:

- a) mancato rispetto degli oneri di pulizia e sorveglianza dell'area da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- b) mancata trasmissione annuale delle polizze, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00, in funzione della gravità dell'inadempimento;

- c) violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria del chiosco e dell'area circostante, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- d) svolgimento di attività senza le preventive autorizzazioni, nulla osta, richieste dalla normativa e dal presente capitolato, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- e) mancato rispetto degli orari di apertura dell'area da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- f) mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro da un minimo di € 100,00 ad un massimo di €1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento.

L'Amministrazione comunale, con cadenza semestrale, verifica lo stato di attuazione del progetto di gestione, con particolare riferimento all'ambito socio/aggregativo, al programma di manutenzione ed alle collaborazioni con le Associazioni del territorio comunale.

Ai fini di assicurare all'Amministrazione la facoltà di controllare il corretto uso dell'area e delle strutture ivi ubicate, il Gestore dovrà permettere ed agevolare periodiche visite ispettive da tecnici o appositi incaricati.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente committente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di rispondere entro 10 giorni presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o, in mancanza, dalla fideiussione prestata. In tal caso il Committente è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla comunicazione del suo utilizzo.

Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.

ART. 17

FORMA DEL CONTRATTO - SPESE ED ONERI ACCESSORI

Il Contratto tra le parti sarà stipulato con atto pubblico amministrativo.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione della concessione. Sono parimenti a carico dell'Aggiudicatario le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto.

ART. 18

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario in nessun caso potrà sospendere il contratto di propria iniziativa, nemmeno quando siano in corso controversie con il Comune di Casalgrande.

Di conseguenza la sospensione del contratto per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la rescissione del contratto, con oneri ad esclusivo carico del Concessionario.

ART. 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Casalgrande ha diritto di promuovere, in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

- a) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del concessionario;
- b) abbandono del bene concesso in uso , salvo che per causa di forza maggiore;
- c) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relativi alla concessione
- d) contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del concessionario o del personale adibito alla concessione;
- e) inosservanza da parte del concessionario di uno o più impegni assunti verso il Comune di Casalgrande;
- f) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del bene;
- g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- h) gravi danni prodotti a locali di proprietà della Comune di Casalgrande;
- i) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

ART. 20

REVOCA DELLA CONCESSIONE – RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di recesso anticipato dalla concessione da parte del concessionario , senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata allo stesso l'eventuale minore entrata derivante

dall'assegnazione della concessione ad altro soggetto, a titolo di risarcimento danni, mediante incameramento della cauzione.

Il Comune concedente può revocare, senza che il Concessionario vanti nessun indennizzo o pretesa, la presente concessione prima della scadenza per ragioni di pubblica utilità e di pubblico interesse da motivare nell'atto di revoca.

ART. 22

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune concedente e il Concessionario in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competente Autorità Giudiziaria. Foro competente, in via esclusiva, è quello di Reggio Emilia.

ART. 23

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 – nel testo modificato dalla Legge n. 217/2010 - pena la nullità assoluta del presente contratto. Il Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto.

Il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 qualora il Concessionario non adempia alle prescrizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 24

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

È obbligo per il Concessionario garantire la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della concessione.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per

finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolato dal presente disciplinare.

ART. 25

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e nel bando di concessione.